



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

Il Segretario Generale

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
DELL' AUTORITY DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO
N. 1 del 16.03.2009**

OGGETTO: Piano stralcio di bacino per l' Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI) - Deliberazione amministrativa dell' Assemblea legislativa regionale delle Marche n° 81 del 29.01.2008 - Art. 17 N.T.A. : Ditta SI.PE. Costruzioni S.r.l. - ISTANZA DI ELIMINAZIONE DELL' AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO - COD. ID. N. 445 – SITA NEL COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP) - LOCALITA' SAN PANCRAZIO.
ACCOGLIMENTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI), approvato, per la parte relativa al territorio della regione Marche, con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 81 del 29.01.2008;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 9 del 13.07.06 recante "Delega di poteri al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino".

- D E C R E T A -

1. DI ACCOGLIERE l'istanza presentata dalla Ditta SI.PE. Costruzioni S.r.l., volta alla eliminazione dell'area a rischio idrogeologico, ricadente nel comune di Castel di Lama (AP) – località San Pancrazio - già contraddistinta con il codice n. 445 nella tavola 10/15 (Sez. 327090) del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI) approvato, per la parte relativa al territorio della regione Marche, con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 81 del 29.01.2008;

2. DI PUBBLICARE il presente atto nel sito ufficiale dell'Autorità di Bacino (www.autoritabacinotronto.it) nonchè, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nell' Albo pretorio del Comune di Castel di Lama.

Si attesta che dal presente decreto non deriva ne può derivare un impegno di spesa a carico dell' Autorità di Bacino.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giancarlo Casini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

I. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii;
- Intesa interregionale per la costituzione dell'autorità di Bacino del fiume Tronto;
- L.R. Marche n. 48/97, L.R. Abruzzo n. 59/97, L.R. Lazio n. 20/98;
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 2 del 18.02.2005 ad oggetto: " Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto e delle relative misure di salvaguardia - Legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 3 agosto 1998, n. 267; legge 11 dicembre 2000, n. 365";
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 3 del 07.06.07 ad oggetto: " Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto - Legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 3 agosto 1998, n. 267; legge 11 dicembre 2000, n. 365";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 9 del 13.07.06 ad oggetto: "Delega di poteri al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino";
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale Marche n. 81 del 29.01.08;
- L.R. Marche 24.12.2008, n. 37 (art. 32);
- D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (art. 1), convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13.

II. MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

II.1. Premessa

L'art. 17 delle N.T.A. "*(Modifica delle aree)*" del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (di seguito PAI), approvato per la parte relativa al territorio della Regione Marche con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 81 del 29.01.2008, prevede che gli Enti pubblici ed i soggetti privati possano presentare istanze all'Autorità di Bacino per l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità delle aree a rischio censite dal PAI sulla base, tra le altre, di un approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle suddette aree (comma 1, lett. b)).

Dette istanze vanno presentate nel contempo ai comuni territorialmente interessati, nonché, qualora riguardino aree esondabili, anche all'Autorità idraulica competente, i quali inviano una propria relazione o parere sulla richiesta.

In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di Bacino può richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. La modifica alle **aree del Piano stralcio avviene mediante determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, sulla base della delega di poteri conferita dal Comitato Istituzionale**, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e con efficacia dalla data di pubblicazione della determinazione stessa sui bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

II.2. Documentazione

Con istanza in data 04.04.2008, acclarata al protocollo dell'Autorità di Bacino al n. 280 in data 08.04.2008, la ditta SI.PE. Costruzioni S.r.l. con sede a Monsampolo del Tronto (AP) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 delle N.T.A. citato in premessa, una proposta tecnica volta all'eliminazione dell'area a dissesto gravitativo individuata nel PAI con il codice n. 445, ricadente nel territorio comunale di Castel di Lama - località San Pancrazio – ed avente la seguente classificazione :

Dissesto codice Id. n. 445 (classificazione PAI : soliflusso – attivo - costante – ha: 3,384 - H3 – R2)

A corredo della suddetta istanza, il soggetto proponente ha inviato le risultanze di uno studio geologico - geotecnico dello "Studio Associato di Geologia e Geotecnica Marucci" a firma del Geol. Cinzia Marucci (marzo 2008).

Tale studio risulta composto dai seguenti elaborati:

- "Relazione tecnica illustrativa" a sua volta composta da:
 - Relazione;
 - "Allegato 1 : Risultati dei sondaggi geognostici e documentazione fotografica";
 - "Allegato 2 : Certificati delle prove di laboratorio";
 - "Allegato 3 : Verifiche di stabilità";
 - "Allegato 4 : Scheda del dissesto";
- Tav. 1 : Inquadramento cartografico e documentazione fotografica;
- Tav. 2 : Carte tematiche (geomorfologica e litotecnica) - scala 1: 5.000;
- Tav. 3: Planimetria con ubicazione sondaggi e sezioni litostratigrafiche - scala 1: 1.000;

L'approfondimento del quadro conoscitivo è stato svolto attraverso un rilevamento geomorfologico ed una campagna geognostica articolata, quest'ultima, così come segue :

- Esecuzione di n. 10 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti ad una profondità di 15 metri dal p.c.(idonea ad intercettare la formazione di base);
- Esecuzione di n. 7 prove penetrometriche dinamiche del tipo S.P.T. a varie profondità;
- Posa in opera di n. 5 piezometri a tubo aperto per il controllo della falda freatica;
- Prelievo di n. 4 campioni indisturbati sottoposti a prove di laboratorio per la caratterizzazione dei parametri geotecnici.

Nello studio viene evidenziato in sintesi quanto segue:

Geologia e geomorfologia

*La zona in esame è caratterizzata dalla formazione geologica di base costituita dalle argille ed argille marnose grigio-azzurre con intercalazioni sabbiose. Su tale formazione insiste una coltre di copertura colluviale di spessore variabile con caratteristiche geotecniche che migliorano in profondità, costituita da terreni limo-sabbioso-argillosi. L'area in esame presenta medie comprese tra gli 8° e i 13° rispetto all'orizzontale. **Dal rilevamento geomorfologico effettuato non sono state riscontrate evidenze morfologiche riconducibili a fenomeni gravitativi quiescenti o in atto e le condizioni di equilibrio dell'area in oggetto risultano buone.***

Inquadramento idrogeologico

*L'area in esame è situata a valle dei depositi alluvionali del 2° ordine, sul cui terrazzo è impostato il centro abitato di Sambuco, dotati di buona permeabilità e sede di una modesta falda acquifera. A contatto con le sottostanti argille di base impermeabili si rilevano delle modeste emergenze idriche. **All'interno della coltre colluviale sono stati intercettati livelli saturi in corrispondenza delle lenti ghiaiose risedimentate. In ogni caso la bassa permeabilità delle coltri colluviali, unitamente alle pendenze topografiche, non determinano la formazione di una falda freatica vera e propria ed i terreni, dalle prove di laboratorio, risultano avere un basso contenuto di acqua.***

Verifiche di stabilità

Al fine di determinare le condizioni di equilibrio del versante, sono state effettuate delle verifiche di stabilità sulle 4 sezioni stratigrafiche, costruite in corrispondenza dei rilievi geognostici, utilizzando i parametri geotecnici desunti dalle prove di laboratorio ed adottando il metodo Bishop in condizioni drenate (a lungo termine). L'analisi è stata condotta considerando la zona classificata come "zona 2" in base alla nuova normativa sismica (O.P.C.M. 2374/200399). A vantaggio della sicurezza, è stata considerata la saturazione della coltre colluviale fino ad una profondità di 2,00 metri dal piano campagna. Le verifiche effettuate hanno fornito in tutti i casi valori dei coefficienti di sicurezza "Fs" superiori a 1,50 al di sopra del valore minimo richiesto di 1,3.

Sulla base di tutte le considerazioni esposte sinteticamente in precedenza, lo studio perviene alla conclusione che la parte di versante comprendente l'area in oggetto non è interessata da dissesti franosi in atto o potenziali e che è stato pertanto ritenuto di proporre l'eliminazione dell'area a rischio frana perimetrata dal PAI.

II.3. Istruttoria ed esito

Facendo seguito agli adempimenti dettati dal citato art. 17 delle N.T.A del PAI (comma 1-ter), nonché dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Bacino (di seguito Segreteria tecnica), con note prot. n. 286 e prot. n. 287 entrambe del 11.04.2008 ha provveduto rispettivamente:

- A trasmettere alla Regione Marche la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo al fine della sua pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale (BUR Marche);
- A richiedere al Comune di Castel di Lama la pubblicazione dell'istanza sul proprio Albo pretorio nonché di provvedere ad inviare la relazione-parere sull'istanza medesima.

Dalla analisi della documentazione trasmessa si è potuto accertare che lo studio è stato condotto tenendo presente le indicazioni contenute nelle "Prime linee guida per la redazione di studi ed indagini geologico-tecniche nelle aree di versante in dissesto" allegate alle NTA del PAI e redatte a cura della Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino.

In data 15 aprile 2008 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari della suddetta Segreteria tecnica per verificare lo stato dei luoghi oggetto dell'istanza di modifica in argomento.

Da detto sopralluogo non si sono visivamente rilevate emergenze morfologiche del versante riconducibili a fenomeni gravitativi in atto o quiescenti.

Dall'istruttoria eseguita sulla proposta di eliminazione dell'area in argomento, nonché sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato, la Segreteria tecnica ha ritenuto di proporre come accoglibile la proposta medesima e di sottoporla, nelle more del completamento della procedura di cui alla legge 241/90 ed in attesa della relazione-parere del Comune di Castel di Lama, al parere del Comitato Tecnico.

Nella seduta del **22 aprile 2008** il Comitato Tecnico dell'Autorità, esaminata la proposta tecnica di modifica, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Segreteria tecnica, ha espresso parere **favorevole all'accoglimento** della richiesta demandando la formalizzazione del parere al Segretario Generale a conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Nel BUR Marche n. 40 del 24.04.2008 è stato pubblicato l'avvio del procedimento amministrativo nel quale, tra le altre, si informava che chiunque ne abbia avuto interesse

avrebbe potuto prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10, lett. b) della legge 241/90;

Il Comune di Castel di Lama con nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 9243 (senza data e raccomandata il 13.11.08), acclarata al protocollo dell'Autorità di Bacino al n. 766 in data 17.11.2008, ha provveduto a trasmettere, in allegato alla nota stessa, la relazione-parere citata. Nella nota si riferisce dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune dal 21.04.08 al 06.05.08 e che non sono giunte osservazioni in merito. Alla nota stessa è allegata, inoltre, documentazione riguardante la storia urbanistica dell'area, con evidenziata la presenza dei vincoli storici, nonché le analisi geologiche e geomorfologiche e lo studio dei caratteri botanico-vegetazionali entrambi, questi ultimi due documenti, redatti in occasione dell'elaborazione del primo PRG del Comune di Castel di Lama (adeguamento al PPAR - anno 2000).

La Segreteria tecnica, a seguito di una prima istruttoria, ha fatto presente, per le vie brevi, al suddetto Responsabile dell'UTC, che nella citata relazione-parere inviata non veniva esplicitato formalmente il parere e, pertanto, lo si invitava a provvedere in tal senso così da poter permettere la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità di Bacino.

Il Comune di Castel di Lama con nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 9464 del 19.11.08 (raccomandata a. r. il 21.11.08), acclarata al protocollo dell'Autorità di Bacino al n. 776 in data 25.11.2008, ha provveduto a ritrasmettere la sola relazione-parere con esplicitato il parere sfavorevole all'istanza in argomento.

Nella Relazione-parere a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Lama si desume, in sintesi, quanto segue:

- Che l'area ha una pendenza compresa tra il 25% e il 30% ed ha un'alta panoramicità fino alla foce del fiume Tronto;
- Che dalle indagini geologiche-geomorfologiche (allegate al primo PRG del Comune di Castel di Lama – anno 2000), dopo una introduzione dove viene inquadrata l'area dal punto di vista geologico, viene evidenziato:
 - 1.che *“Nella zona tutta intorno, così come nell'area stessa, frequenti sono le sorgenti per “limite di permeabilità” situate alla base delle alluvioni terrazzate del II ordine (conglomerati e ghiaie su argille), come risulta dallo schema idrogeologico allegato. “;*
 - 2.che *“Dall'insieme delle indagini risulta una carta delle pericolosità geologiche e della vulnerabilità ambientale con grado di penalità dell'area compresa tra: “alto-B” (frane e deformazioni plastiche quiescenti ed inattive,...) e “massimo A1” (frane attive, deformazioni plastiche attive, acclività maggiore 30%,...);*
 - 3.che *“Da indagini puntuali sull'area di espansione C1-3 (oggetto di richiesta di inserimento in zona edificabile in sede di adeguamento del PRG al PPAR).....confinante con l'area oggetto di richiesta di ripermetrazione, risulta che la stessa, proprio nella porzione nord-est in adiacenza, ha grado di vocazione edificatoria nulla a causa di un alto livello di pericolosità sismica, della presenza di superficie con minimo fattore di stabilità gravitativa e presenza di substrato di argille.”;*
- Dall'analisi morfologica, data l'elevata acclività del terreno, un probabile intervento per rendere più accessibile il sito mediante un taglio parallelo alle curve di livello

pregiudicherebbe la stabilità dei terreni posti a monte per cui la cosa è assolutamente da evitare;

- Dallo studio dei caratteri botanico-vegetazionali all'interno del primo PRG (anno 2000) risulta una carta delle unità di paesaggio in rapporto alla vegetazione in cui l'area di che trattasi ricade in "Paesaggio rurale con alto potenziale biotico produttivo";
- La destinazione urbanistica dell'area nel primo PRG prevedeva una parte a verde boschivo e una ad attrezzature pubbliche di interesse generale. La 1^a e 2^a variante al PRG era tutta ricadente in zona a verde boschivo. Lo stralcio della destinazione ad attrezzature pubbliche deriva principalmente dallo scarso grado di stabilità gravitativa del terreno che non consente la realizzazione di alcuno sbancamento al piede del versante;
- Da una analisi storica eseguita su mappe catastali del 1880-93 risulta che nell'area insisteva un edificio del quale non esiste traccia e che l'area rappresenta il versante est del colle alla cui sommità è ubicato il borgo storico Seghetti-Panichi, composto da una villa settecentesca, ecc. ecc.

In relazione al parere sfavorevole del Responsabile dell' U.T.C., la Segreteria tecnica nel valutare la documentazione trasmessa ha svolto, in sintesi, le seguenti controdeduzioni.

Va innanzitutto osservato che la campagna di indagini geognostiche condotta sull'area, sia dal punto di vista quantitativo quanto quello della sua appropriatezza/adequazione dei metodi e strumenti di indagine utilizzati, come pure le verifiche e le analisi eseguite, che stanno alla base della proposta di modifica, sono tali da caratterizzare nel dettaglio il settore di versante in argomento.

Tale livello di dettaglio, non lo si può riscontrare, peraltro legittimamente, negli studi a cui si fa riferimento nella citata relazione-parere. In quest'ultima, tra l'altro, essendo la stessa una ricognizione della documentazione tecnico-amministrativa già in possesso dell'Ente volta ad "inquadrare" il contesto nel quale avviene la richiesta di modifica, non vengono presi in considerazione gli esiti degli studi di dettaglio anzidetti.

Ad ogni buon fine sui punti osservati nella relazione-parere si contro deduce quanto segue:

- La pendenza dell'area può essere ricompresa tra il 18 % ed il 23% (e non tra il 25% e il 30%) e comunque tale pendenza è risultata compatibile ai fini della stabilità del versante in rapporto alle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche riscontrate nel dettaglio. Per quanto riguarda l'alta panoramicità della zona si ritiene che la stessa concerni aspetti paesaggistici che, seppur utili in linea generale per la definizione del contesto "fisico" nel quale avviene la richiesta di modifica in argomento, non incidono tuttavia sulla pericolosità dell'area e non rientrano nelle competenze specifiche dell'Autorità di Bacino;
- Riguardo il grado di vocazione edificatoria nulla a causa di un alto livello di pericolosità sismica e della presenza di superficie con minimo fattore di stabilità gravitativa sull'area C1-3, si rileva che la stessa area non è ricompresa nell'area di versante oggetto di modifica e che comunque il suddetto grado di vocazione edificatorio è derivato, nel caso specifico, dalla eccessiva acclività del tratto considerato (20° e quindi maggiore del 30%);
- Le risultanze dal punto di vista geologico e geomorfologico dello studio di dettaglio mettono in evidenza che la parte di versante comprendente l'area in oggetto non è interessata da dissesti franosi in atto o potenziali e pertanto si ritiene possa valere quanto detto in premessa circa il maggior approfondimento conoscitivo degli studi a corredo dell'istanza di modifica in rapporto a quelli presi in considerazione nella relazione-parere (PRG in adeguamento al PPAR - anno 2000);
- Circa la presenza di sorgenti per "limite di permeabilità" nella zona, esse risultano essere di modesta entità e poste comunque al di fuori dell'area oggetto di modifica. Nel complesso i terreni risultano avere un basso contenuto di acqua, come risultante dalle

prove di laboratorio, e dalle verifiche di pendio risulta che la stabilità è garantita anche supponendo la saturazione della coltre colluviale fino ad una profondità di 2,00 metri dal piano campagna;

- Rispetto al ventilato probabile intervento per rendere più accessibile il sito mediante un taglio parallelo alle curve di livello che pregiudicherebbe, quest'ultimo, la stabilità dei terreni posti a monte: Si ritiene che l'osservazione non attenga alla procedura di modifica delle aree (invero la valutazione circa la pericolosità delle aree viene svolta sulle condizioni attuali e non su quelle che eventualmente si dovessero verificare a seguito di interventi di natura antropica). Tuttavia, si ritiene che le stesse considerazioni formulate possano trovare la giusta attenzione in sede di espressione di pareri, o nulla osta comunque denominati, da parte di altri Enti qualora la previsione ventilata dovesse trovare attuazione in concreto;
- Riguardo ai caratteri botanico-vegetazionali interessanti l'area in argomento (paesaggio rurale con alto potenziale biotico produttivo): Si ritiene possa valere quanto già detto in precedenza circa la non incidenza di tali aspetti sulla pericolosità dell'area nonché della non attinenza degli stessi in rapporto alle competenze specifiche dell'Autorità di Bacino;
- Sull'asserito stralcio della destinazione ad attrezzature pubbliche che sarebbe derivato principalmente dallo scarso grado di stabilità gravitativa del terreno che non consentirebbe la realizzazione di alcuno sbancamento al piede del versante: Al riguardo vale quanto detto in precedenza sia sul maggior dettaglio degli studi a corredo della proposta di modifica del PAI sia sulla valutazione attuale della pericolosità dell'area al netto di eventuali, futuri interventi di natura antropica;
- Circa un edificio rurale, di cui si sono perse le tracce, presente nelle mappe storiche: Si ritiene che in mancanza di evidenze geomorfologiche (anche di tipo relitto) nonché di notizie storiche circa il dissesto e la sua evoluzione (es. segnalazioni di privati, richiesta finanziamenti per consolidamento, ecc.) la "scomparsa" del manufatto edilizio non possa essere riconducibile a fenomeni gravitativi avvenuti nel passato; Circa la valenza storico-architettonica del borgo posto a monte dell'area: Si conferma, in linea con quanto detto in precedenza, la non incidenza di tali aspetti sulla pericolosità dell'area nonché la non attinenza degli stessi in rapporto alle competenze specifiche dell'Autorità di Bacino.

Nella seduta del **4 dicembre 2008** il Comitato Tecnico dell'Autorità, esaminata la relazione-parere citata e l'allegata documentazione trasmessa, ritenute condivisibili le controdeduzioni svolte in merito dalla Segreteria tecnico operativa, nonché tenuto conto della natura consultiva della suddetta relazione-parere, ha ribadito il proprio parere **favorevole all'accoglimento** della proposta tecnica volta all'eliminazione del perimetro in argomento.

Pertanto il sottoscritto Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto:

- vista l'istanza presentata dalla Ditta SI.PE. Costruzioni S.r.l., volta alla eliminazione dell'area a rischio idrogeologico, ricadente nel comune di Castel di Lama (AP) - località San Pancrazio - già contraddistinta con il codice n. 445 nella tavola 10/15 (Sez. 327090) del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI);
- vista la relazione-parere sfavorevole a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Lama;
- Ritenute circostanziate e condivisibili le controdeduzioni formulate dalla Segreteria tecnica dell'Autorità sulla suddetta relazione-parere;

Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto

- Considerato che la relazione-parere del Comune si sostanzia in un contributo istruttorio, all'interno del procedimento in capo all'Autorità di Bacino, che deve ritenersi di natura consultiva e non vincolante ai fini della determinazione finale dell'Autorità medesima;
- preso atto che a seguito delle pubblicazioni dell'istanza sul BUR Marche n. 40 del 24.04.2008 e sull'Albo pretorio del Comune di Castel di Lama (dal 21.04.08 al 06.05.08) non sono pervenute osservazioni/memorie scritte in merito da parte di soggetti pubblici o da privati;
- conformemente ai pareri favorevoli del Comitato Tecnico alla suddetta proposta tecnica espressi nelle sedute del 22.04.08 e del 04.12.2008;
- sulla base della delega conferita dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto al sottoscritto Segretario Generale con delibera n. 9 del 13.07.06;

propone di emanare il presente decreto.

Il presente decreto, che non comporta impegno di spesa a carico dell'Autorità di Bacino, è emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 13.07.2006, concernente "Delega di poteri al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino".

**IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELLA FASE ISTRUTTORIA**
(Giampaolo Gabrielli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giancarlo Casini)

- NON CONTIENE ALLEGATI -